



*Giunta Regionale della  
Campania*

Direzione Generale per l'Ambiente  
e l'Ecosistema  
Il Dirigente  
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0054013 26/01/2016 14,10

Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



**Scheda debiti fuori bilancio**

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE  
09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore : Comune di Atena Lucana**

C.F. 83002560650 , rappresentato dal legale Avv. Nicola Senatore , con studio legale in Via G.  
Ritorto CAP 84035, Città Polla (SA)

**Oggetto della spesa**

Spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 :**

( x ) sentenze esecutive;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con DD n. 174 del 5/3/2012 E N. 176 DEL 5/3/2012 venivano emesse ordinanze ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti del Comune di Atena Lucana (SA).

Con sentenza n. 287 del 21/10/2014, notificata in forma esecutiva , la Regione Campania veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 214,00 per esborsi documentati, € 450,00 per compenso per la fase di studio, € 400,00 per compenso per la fase introduttiva, € 850,00 per compenso per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario della spese nella misura del 15% del compenso liquidato, oltre IVA e CPA se dovute, nelle misure di legge.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0248521 del 13/04/2015, trasmetteva copia dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 287/2014, nel quale venivano quantificate le somme da liquidare, come di seguito riportato :

TOTALE DEBITO € 2.875,49

di cui

€ 1700,00 per diritti ed onorari

€ 82,20 per Cassa Nazionale Avvocati

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 081-7963394 - Fax 081-7963060  
dg05.uod03@pec.regione.campania.it - dg05.uod09@pec.regione.campania.it



*Giunta Regionale della  
Campania*

Direzione Generale per l'Ambiente  
e l'Ecosistema  
Il Dirigente  
UOD 03 - 09

€ 470,18 per IVA al 22%

€ 602,37 per spese vive

totale € 2.854,75

€ 20,74 Interessi dalla maturazione del diritto ( dal 21/10/2014 al 28/2/2016) alla data di saldo. Gli interessi vengono calcolati tenendo conto del termine previsto dall'art. 73, comma 4, del D.lgs. n. 118 del 2011 e dunque di un termine presumibile ma non certo di riconoscimento del debito dagli organi competenti.

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 per l'importo complessivo di € 2.875,49

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 287/2014;
2. Atto di precetto trasmesso dall'Avvocatura con nota prot. 0248521 del 13-4-2015.

Data 25.1.2016

**Il Funzionario istruttore  
Dott. M. Mazzella**

**Il Dirigente  
Dott. G. Pagliarulo**

*Martella os*  
*+ Tullio*  
*Delibera del 12.11.2014*

RACCOMANDATA A MANO



Giunta Regionale della Campania  
Ufficio Speciale Advocatura Regionale  
STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo  
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"  
60 01 00 01

Napoli

DIP 52 – DG 05

UOD 10

Impianti e reti del ciclo  
integrato delle acque  
di rilevanza regionale  
Via A. De Gasperi, 28  
80133 NAPOLI



Prat. : 3198/12

Oggetto: Giud. Annunziata Sergio + 1 / RC

opposizione ord. ing. n. 174 – 176 / 2012

Tribunale di Lagonegro – sentenza n. 287/10



Si trasmette l'indicata sentenza, notificata a mezzo pec, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLO STAFF  
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Marina Colarieti  
Via Abella Salernitana, 3  
84127 SALERNO  
Tel 089/759065  
Fax 089/727072



SubV ~~118~~  
287/14 / 01 ev.

Rg 378/14



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica ed in persona del dott. Alfredo Maffei, all'udienza del 21.10.2014, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**~ SENTENZA ~**

nella causa civile iscritta al n. rg. 378/2012, avente ad oggetto: **opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981**, vertente

TRA

**Annunziata Serigio**, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana, e **Pasquale Iuzzolino**, in qualità di Assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine ricorso, dall'avv. Nicola Senatore, presso il cui studio in Polla, alla piazza G. Ritorto, sono elettivamente domiciliati

*Parte opponente*

E

**Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino, rep. n. 35093, dall'avv. Marina Colarieti, elettivamente domiciliata in Salerno, presso l'Ufficio Avvocatura Regionale

*Parte opposta*

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.

Con ricorso depositato in data 23.4.2010 Annunziata Serigio, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana, e Pasquale Iuzzolino, in qualità di assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, proponevano opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 avverso le ingiunzioni di pagamento n° 174 e 176 del 5.3.2012 emesse dalla Giunta Regionale della Campania, e ritualmente notificate.

Con ciascuna di tali statuizioni l'ente summenzionato aveva ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 6.000, oltre spese di bollo e di notifica pari ad € 7,40,

per la violazione dell' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 152/99 e art. 133, comma 2 del D. Lgs. 152/06.

I ricorrenti deducevano:

- che il controllo era stato effettuato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale - NOE di Salerno in data 3.9.2007, nella piena vigenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue n. 167/05, rilasciata dalla Provincia di Salerno con efficacia relativa al periodo dal 22.8.2005 al 21.8.2009; pertanto, pienamente legittima andava considerata la censurata attività del depuratore sito nella località Barre;
- che il NOE di Salerno non aveva invero fatto alcuna verifica in ordine all'effettivo funzionamento dell'impianto di depurazione *de quo* per il periodo in cui il Comune risultava privo della necessaria autorizzazione per lo scarico delle acque;
- che illegittime erano altresì le predette ingiunzioni in quanto intimate non al Comune di Atena Lucana, bensì a due soggetti - il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente - privi di legittimazione passiva;
- che la sanzione era del tutto sproporzionata rispetto alla gravità della violazione contestata.

Per tali ragioni veniva richiesto l'annullamento delle ingiunzioni impugnate, nonché, in subordine, la riduzione degli importi delle sanzioni.

Sì costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania, che sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, ne chiedeva l'integrale rigetto.

In particolare, assumeva la piena legittimità delle ingiunzioni giacché, con accertamento del 22.8.2007, veniva verificato lo scarico di acque reflue presso l'impianto di depurazione alla località Gagliardo benché i precedenti atti di autorizzazione provinciale fossero stati revocati con provvedimenti n. 3820 e 3821 emessi in data 14.12.2005

L'opposizione è fondata e merita pertanto di essere accolta.

Va premessa l'analisi delle norma posta a base della ingiunzione di pagamento irrogata.

L'art. 133 del d.lgs. 152/06 al comma 2 stabilisce che:

*"Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro".*

Pertanto, presupposto della violazione è l'esercizio di un'attività di scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata o ormai scaduta.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti, può ricavarsi che, in data 22.8.2005, la Provincia di Salerno, con due diversi provvedimenti, autorizzava il Comune di Atena Lucana allo scarico di acque reflue presso l'impianto di depurazione ubicato presso la località Gagliardo (autorizzazione n. 166/05) e presso l'impianto ubicato presso la località Barre (autorizzazione n. 167/05).

Successivamente, in data 14.12.2005, con atto recante prot. N. 3821, l'ente provinciale, in ragione di una comunicazione di avaria dell'impianto di depurazione di Gagliardo, revocava la precedente autorizzazione n. 166/05.

Nella stessa data veniva altresì revocata l'autorizzazione n. 167/05; tuttavia, benché nella premessa della delibera dirigenziale N. 3820 si facesse riferimento all'impianto sito nella località Barre, il dispositivo dell'atto indicava nuovamente quello sito in Gagliardo (*"Il Dirigente del Servizio [...] visto l'articolo 51, del Decreto Lgs N° 152/99, REVOCA come in effetti revoca, al comune di Atena Lucana, l'autorizzazione N° 167/05, datata 22.08.2005, prot. N° 9638, relativamente allo scarico, in corpo d'acqua superficiale, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione comunale ubicato in località Gagliardo..."*).

Va altresì evidenziato che le due ingiunzioni di pagamento opposte richiamano entrambe il verbale di accertamento n. 6/29-2 del 3.9.2007 del NOE di Salerno.

Ebbene, tale accertamento fa riferimento all'attività di scarico delle acque dell'impianto di Barre.

Smentito dalle emergenze documentali è pertanto quanto diversamente sostenuto dalla Regione Campania, e cioè che le ingiunzioni sarebbero state irrogate sulla base del verbale di accertamento n. 6/29-2 relativo al controllo ambientale presso l'impianto di depurazione della località Gagliardo.

Ciò debitamente premesso, questo giudicante ritiene che nessuna violazione sia contestabile ai ricorrenti.

Invero, benché sia stata revocata l'autorizzazione provinciale n. 167/05 - relativa all'impianto sito in Barre -, in via del tutto erronea nello stesso provvedimento di revoca veniva indicato il diverso impianto sito in Gagliardo.

Attesa l'evidente ambiguità della suddetta statuizione di revoca, ne deriva che nessuna colpa può essere ascritta al Comune per aver omesso di cessare l'attività di scarico relativa all'impianto di Barre.

L'opposizione va quindi accolta e le ordinanze ingiunzione devono essere annullate.

Ritenuti assorbiti gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione, se ne ritiene superfluo il relativo esame.

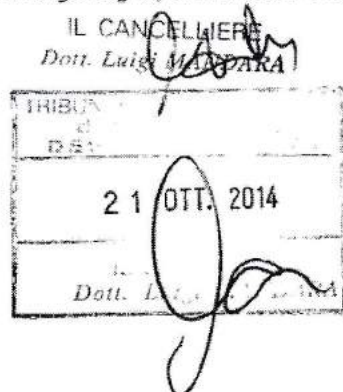
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto "... si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" e che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.º 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n.º 17405).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.º 174 del 5.3.2012 resa dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti del Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana, obbligato in solido con l'assessore all'Ambiente Iuzzolino Pasquale;
- b) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.º 176 del 5.3.2012 resa dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti dell'assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, obbligato in solido con il Sindaco p.t.;
- c) condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in € 214,00 per esborsi documentati ed in € 450,00 per compenso per la fase di studio, € 400,00 per compenso per la fase introduttiva, € 850,00 per compenso per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge.

Così deciso in Lagonegro, all'udienza del 21.10.2014



Il Giudice  
dott. Alfredo Maffei

14 APR. 2015

TERLIZZI

14.4.15  
✓



Giunta Regionale della Campania  
Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
L'Avvocato Capo  
60 01 00 00

Napoli,

Struttura Tecnica di Missione  
Programmazione e Gestione  
Risorse Idriche

~~71010000~~ 700200

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Via A. De Gasperi, 28

80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0248521 13/04/2015 07,08

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 7002 Programmazione e Gestione dell...

Classifica : 4.



N. Pratica: 3198/12

Oggetto: Giud. Annunziata Sergio + 1 / RC - opp.ord.ing. n. 268/12

Precetto su sentenza Tribunale di Lagonegro n. 287/14

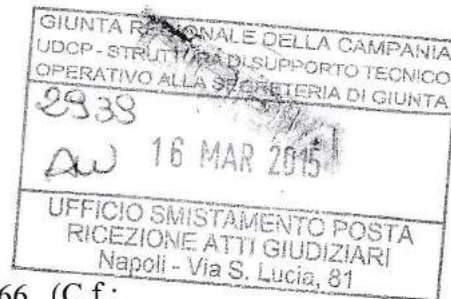
176 e 176/12

Si trasmette l'allegato precetto, notificato in data 18.03.2015, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Avv. Marina Colarieti  
Via Abella Salernitana, 3  
84127 SALERNO  
Tel 089/759065  
Fax 089/727072

L'AVVOCATO CAPO  
- Avv. Maria d'Elia -

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giunta Regionale della Campania<br>Struttura Tecnica di Missione<br>"Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche"<br>L.R. n. 16 del 07/08/2014 art. 1 commi da 92 a 98 |
| 15 APR 2015                                                                                                                                                                |
| PRESA IN CARICO                                                                                                                                                            |

*Studio Legale Senatore**Avv. Nicola Senatore e Avv. Massimo Senatore***ATTO DI PRECETTO**

Per: il Sig. Sergio Annunziata, nato a Salerno il 16.11.1966 (C.f.: NNNSRG66S16H703J), in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana e il Sig. Pasquale Iuzzolino nato ad Atena Lucana (SA) il 5.1.1962, (C.f. ZZLPQL62L05A484O), in qualità di Assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, estesa ad ogni fase, stadio e grado del giudizio, compresa l'esecuzione, dall'Avv. Nicola Senatore (SNTNCL67C23G793N) ed elettivamente dom.ti, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Parisi, in Napoli, alla Via Foria n. 130, con n. di fax 0975.390535, e/o indirizzo p.e.c.: avvsenatorenicola@pec.giuffre.it, ai fini delle comunicazioni ex art. 170 c.p.c.

**PREMESSO**

Che il Tribunale di Lagonegro, in riferimento al procedimento civile n. 378/2012 R.G., emetteva, in data 21.10.2014, la sentenza n. 287/14/01 a v, depositata in cancelleria in pari data, munita di formula esecutiva in data 28.10.2014, notificata in data 14.7.2014, con la quale accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Atena e per l'effetto annullava l'ingiunzione di pagamento n. 174 del 5.3.2012 resa dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti del Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana, obbligato in solido con l'Assessore all'Ambiente Iuzzolino Pasquale; Accoglieva, altresì, l'opposizione e per l'effetto annullava anche l'ingiunzione di pagamento n. 176 del 5.3.2012 resa dalla Giunta Regionale della Campania nei confronti dell'assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, obbligato in solido con il Sindaco p.t.; Condannava, la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di liti che liquidava in € 214,00 per esborsi documentati, € 450,00 per compenso per la fase di studio, € 400,00 per compenso per la fase introduttiva, € 850,00 per

1

Piazza Ritorto, 84035 - Polla (SA)  
C.so Vittorio Emanuele, 74 - 84100 Salerno  
Tel./Fax 0975 390535 - 089 251961  
Cell. 380 3524757 - 338 3237364

17 MAR 2015

## **Studio Legale Senatore**

*Avv. Nicola Senatore e Avv. Massimo Senatore*

compenso per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso liquidato oltre Iva e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge.

Che a mente dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997 (anche alla luce della modifica apportata al suo testo dall'art. 44 comma 3 d.l. n. 269 del 2003, conv. con l. n. 326 del 2003), la parte, a favore della quale sia stata pronunciata condanna al pagamento di una somma di denaro, non può dare inizio all'esecuzione forzata, né può minacciarla mediante la notifica del precetto, se prima non abbia notificato il titolo esecutivo e se, dalla notifica di questo, non sia decorso il termine dilatorio stabilito dalla norma (ora 120 giorni come previsto dall'art. 147 l. n. 388 del 2000);

Che, quindi, sono ampiamente decorsi i 120 giorni dalla notifica della suddetta sentenza con la formula esecutiva;

Pertanto, il Sig. Sergio Annunziata e il Sig. Pasquale Iuzzolino, in virtù della suindicata sentenza esecutiva,

### **INTIMANO PRECETTO**

Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia, 81 (C.f.: 80011990639, P.Iva: 03516070632), **di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto** le seguenti somme:

#### **1) Somme liquidate in sentenza:**

**214,00** per esborsi documentati, **€ 450,00** per compenso per la fase di studio, **€ 400,00** per compenso per la fase introduttiva, **€ 850,00** per compenso per la fase decisoria, oltre Spese forf. (15%) **€ 255,00**; CNA (4%) **€ 78,20**; IVA (22%) **€ 447,30**;

#### **2) Spese vive:**

valore bollato **€ 24,82** (12,41 X 2); spese per la presente notifica **€ 8,55**;

## Studio Legale Senatore

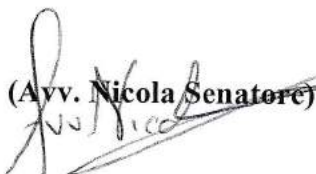
Avv. Nicola Senatore e Avv. Massimo Senatore

3) competenze per precetto € 100,00 oltre CNA(4%) € 4,00; Iva (22%) € 22,88 oltre ulteriori spese, se dovute, spese di registrazione e quelle successive.

Somma quantificata in complessivi € 2.854,75 oltre interessi maturandi, salvo errori od omissioni da correggersi all'atto dell'effettivo pagamento. Il tutto con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

S.J.

Polla, 10 marzo 2015

  
(Avv. Nicola Senatore)

**Studio Legale Senatore**  
*Avv. Nicola Senatore e Avv. Massimo Senatore*

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

L'anno 2015, addì 12 del mese di marzo

Il sottoscritto Avv. Nicola Senatore, nella qualità di procuratore ad litem del Sig. Sergio Annunziata, nato a Salerno il 16.11.1966 (C.f.: NNNSRG66S16H703J), in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Atena Lucana e il Sig. Pasquale Iuzzolino nato ad Atena Lucana (SA) il 5.1.1962, (C.f. ZZLPQL62L05A484O), in qualità di Assessore all'Ambiente del Comune di Atena Lucana, ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53, in virtù dell'autorizzazione N°174 del Consiglio dell'Ordine di Sala Consilina del 12.09.2013, previa iscrizione al nr. 126 in data 12.03.2015 del registro cronologico di cui all'art 8 della citata legge e in partenza dall'Ufficio Postale di Polla.

Ho notificato, il suesteso atto di precetto, mediante spedizione di copia conforme all'originale, formato da n. 4 pagine, compresa la presente

Regione Campania in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, a mezzo raccomandata a. r. nr 76690985138-3, come da timbro postale;

Avv. Nicola Senatore

